

**Doc. II**

**n. 2**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, TERRACINI, MANIS,  
VENTUCCI e BUCCI**

**COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996**

### Modifica dell'articolo 77 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. – Con la presente proposta si intende, innanzitutto, dare maggiore incisività all'istituto della dichiarazione d'urgenza, già previsto dall'articolo 77 del Regolamento. Con l'attivazione di tale procedura – che dovrebbe poter essere promossa dal Governo o da un decimo dei componenti del Senato – il disegno di legge dichiarato urgente avrebbe la garanzia di discussione e approvazione da parte dall'Assemblea entro trenta giorni dalla deliberazione sull'urgenza.

L'iniziativa tende a creare, attraverso la corsia preferenziale per i disegni di legge di particolare importanza, un'alternativa valida ai decreti-legge che sono ormai il normale strumento di intervento del Governo nel processo di produzione legislativa. In tal modo, il Governo avrebbe la possibilità di

ottenere in tempi certi una pronuncia del Senato su un proprio provvedimento senza dover ricorrere al decreto-legge.

Per converso il Senato, ancorchè vincolato ad un termine finale predeterminato, avrebbe il vantaggio di legiferare su materia ancora in itinere, non essendo immediatamente in vigore come nel caso del decreto-legge. Inoltre, una rappresentanza qualificata di senatori si troverebbe, potendo usufruire dello stesso strumento, in situazione di sostanziale parità con il Governo nel sostenere le proprie iniziative legislative (salvo sempre, è evidente, il preventivo assenso dell'Assemblea). Per alcune tipologie di disegni di legge che richiedono per la delicatezza e complessità dell'argomento trattato la necessità di una più ampia discussione parlamentare, i termini temporali pre-

visti per l'esame d'urgenza vengono raddoppiati.

Infine, per ragioni sistematiche, è stato necessario trovare una diversa collocazione all'attuale comma 2 dell'articolo 77 del Re-

golamento, relativo all'autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente sui disegni di legge, premettendolo al primo comma dell'articolo 94 sulla discussione generale.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO**

---

Art. 1.

1. L'articolo 77 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - (*Dichiarazione di urgenza*). - 1. Quando per un disegno di legge sia stata chiesta dal Governo o da un decimo dei componenti del Senato la dichiarazione d'urgenza, l'Assemblea delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.

2. Il disegno di legge è assegnato in sede referente o redigente. La Commissione riferisce all'Assemblea, anche con relazione orale, entro 15 giorni dall'approvazione della richiesta d'urgenza. Scaduto il termine, il disegno di legge è inserito nel calendario dei lavori in corso, anche senza relazione, nel testo del proponente. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, stabilisce la data della votazione finale che dovrà comunque avere luogo non oltre il trentesimo giorno dall'approvazione della richiesta d'urgenza.

3. Le Commissioni chiamate ad esprimere il proprio parere, lo trasmettono alla Commissione di merito entro 5 giorni dall'approvazione della richiesta d'urgenza.

4. Per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, i termini temporali previsti nei precedenti commi sono raddoppiati».

## Art. 2.

1. All'articolo 94, al comma 1, è premesso il seguente comma:

«01. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi di urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente».